

## Deliberazioni in materia tributaria canonica

---

*Il progressivo avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano ha messo in luce la necessità di indirizzi uniformi da parte dei Vescovi anche in alcune materie connesse con il sistema medesimo in forma più o meno diretta.*

*Si tratta, in particolare, di questioni relative alla impostazione di tributi canonici, che riguardano i sacerdoti insegnanti di religione nelle scuole pubbliche e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.*

*Per le ragioni che vengono dettagliatamente espresse nella lettera del Card. Ugo Poletti, qui di seguito pubblicata, e nell'allegato appunto esplicativo, si è resa necessaria l'adozione da parte dei Vescovi di tre deliberazioni in materia con votazione a domicilio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della C.E.I.*

*Si pubblica il risultato di dette votazioni, come proclamato nel Consiglio Episcopale Permanente del 12-15 gennaio 1987, e in proposito si ricorda che:*

*1) Il valore delle deliberazioni è quello stabilito dal richiamato art. 18 dello Statuto della C.E.I.: « A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi ».*

*2) La seconda deliberazione impegna direttamente la competenza e le scelte dei singoli Vescovi e quindi non presenta speciali problemi: il Vescovo emanerà un proprio decreto, che ricalcherà il testo della deliberazione approvata, precisando in particolare la misura dell'aliquota impositiva.*

*3) La prima e la terza deliberazione, invece, hanno bisogno di una determinazione ulteriore, perché il can. 1264, n. 1, prevede che la competenza a stabilire le « taxae » spetta alla riunione dei Vescovi della provincia ecclesiastica.*

*Tenuto conto però del fatto che a giudizio di molti sarebbe preferibile che tale ulteriore determinazione venga presa in sede di Conferenza Episcopale Regionale (per evitare difformità tra province ecclesiastiche della stessa regione e perché in Italia esistono ancora talune archidiocesi immediatamente soggette alla Santa Sede), il Consiglio Episcopale Permanente ha chiesto alla Presidenza della C.E.I. che, dopo aver sentito i Metropoliti interessati, presenti alla Congregazione per i Vescovi la domanda di poter procedere nel senso auspicato.*

*Non appena si sarà provveduto all'attuazione di detto indirizzo, si darà tempestiva notizia della risposta della Santa Sede, con precise indicazioni circa l'ulteriore modo di procedere.*

\* \* \*

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Roma, 1 dicembre 1986

Lettera prot. n. 1539/86 indirizzata ai Membri della C.E.I.

Venerato Confratello,

accompagno con questa mia le schede allegate per la votazione indetta ai sensi degli articoli 10, par. 2 e 18 dello Statuto della nostra Conferenza su proposta della Presidenza, avuto il consenso del Consiglio Episcopale Permanente che ha riconosciuto ai quesiti che ne sono oggetto il carattere di « particolare urgenza ».

Come è noto, sono state da tempo individuate tre questioni in materia tributaria, le quali esigono per natura loro linee uniformi di comportamento da parte dei Vescovi italiani; tutte e tre, infatti, presentano una stretta connessione con il nuovo sistema di sostentamento del clero, al punto che l'adozione di eventuali difformi indirizzi da parte dei Vescovi creerebbero inevitabilmente danni al sistema complessivo del sostentamento e discriminazioni tra diocesi.

Si tratta in particolare delle seguenti questioni:

- 1) Tassa sugli stipendi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
- 2) Tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero.
- 3) Tassa in occasione della concessione di autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte degli Istituti per il sostentamento del clero.

La prima incide indirettamente sul sistema, perché a seconda che la diocesi esiga o non esiga il « contributo » sullo stipendio da parte dei sacerdoti insegnanti, questi richiederanno una maggiore o minore integrazione da parte dell'Istituto Diocesano ed eventualmente dell'Istituto Centrale; la seconda e la terza incidono direttamente, perché comportano una riduzione delle disponibilità degli Istituti Diocesani a seguito del prelievo fiscale da parte delle diocesi.

Occorre dunque che i Vescovi prendano, in proposito, orientamenti comuni. Come si ricorderà, il discorso era già stato impostato nell'Assemblea Generale dello scorso mese di maggio, ma non aveva

condotto a decisioni precise; una proposta di delibera mirante a superare il sistema della « trattenuta » sugli stipendi dell'I.R. non aveva raggiunto la maggioranza qualificata necessaria, un'altra proposta in tema di tributo ordinario e di tassa straordinaria per gli I.D.S.C. era stata ritirata e non sottoposta a votazione, a seguito di notevoli incertezze emerse negli orientamenti dei Vescovi.

I problemi, tuttavia, sono rimasti aperti; e poiché presentano quella oggettiva connessione con il sistema del sostentamento, più sopra richiamata, devono essere ripresi in vista di una soluzione comune. La decisione appare urgente, non essendo possibile attendere la prossima Assemblea Generale (maggio 1987): molti Vescovi, a voce e per iscritto, chiedono che siano date chiare indicazioni circa le fonti di sostegno della diocesi e delle sue attività, dopo la riforma del sistema beneficiale, e tali indicazioni presuppongono la risoluzione delle tre questioni di cui sopra; inoltre, si ha notizia di iniziative prese da Vescovi singoli o da riunioni provinciali di Vescovi che, pur essendo legittime in mancanza di linee comuni impegnative, rischiano di creare nei fatti quelle disparità che si dovrebbero invece evitare.

Non resta dunque che ricorrere allo strumento che lo Statuto della C.E.I. prevede: una votazione fatta a domicilio in forza del combinato disposto dell'art. 10, par. 2, e dell'art. 18.

Per la necessaria chiarezza, si noti quanto segue:

- a) il caso è stato riconosciuto « di particolare urgenza » dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 6-9 ottobre 1986, che ha autorizzato la votazione per corrispondenza.
- b) La votazione deve far salva la norma canonica; ci si deve perciò attenere a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto:
  - le proposte si trasformano in deliberazioni se approvate dalla maggioranza assoluta di coloro che esprimeranno il voto con suffragio scritto sulla scheda che viene allegata;
  - alle deliberazioni così adottate si applica quanto prescritto dall'art. 18, che ha per titolo « Altre deliberazioni »: « A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a sua giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi ».

Per la più corretta comprensione delle proposte sottoposte a votazione viene allegato un appunto esplicativo, preparato dal Comitato C.E.I. per il sostentamento del clero, al quale mi permetto di rinviare.

La votazione avviene segnando con una croce la casella SI, in caso di voto favorevole, la casella NO in caso di voto contrario. Data la particolare natura di una votazione per suffragio scritto a domicilio non è possibile prevedere alcuna forma di « iuxta modum ».

Le delibere proposte si riterranno approvate se acquisteranno il voto favorevole di un numero di Vescovi pari o superiore alla metà più uno dei votanti.

L'efficacia propria delle delibere eventualmente approvate è stata più sopra precisata in base al dettato dell'art. 18; v'è soltanto da ricordare che le indicazioni dell'art. 18 si applicano *in modo proprio* alla seconda delibera, che chiama in causa la competenza diretta e personale dei singoli Vescovi diocesani, *in modo analogico* alla prima e alla terza per le quali è competente l'Assemblea dei Vescovi della provincia (con la necessità di una successiva « recognitio » della Santa Sede).

Mentre La prego di rispedire *subito* la scheda (*non oltre il 20 dicembre*), mi è gradita l'occasione per porgere il mio fraterno saluto e per confermarmi in unione di preghiera

dev.mo  
UGO Card. POLETTI  
*Presidente*

\* \* \*

## APPUNTO ESPLICATIVO CIRCA LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE A VOTAZIONE

### I. - IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO CANONICO DELL'INCARICO DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

Come è noto, da una Circolare della Sacra Congregazione del Concilio, emanata in data 15 aprile 1950 « con l'augusta approvazione del Santo Padre », è stato imposto agli insegnanti di religione nelle scuole di versare alla diocesi un contributo calcolato in relazione allo stipendio percepito.

La Sacra Congregazione dispose che esso venisse « richiesto a tutti i sacerdoti, sì secolari che religiosi e possibilmente anche ai laici, insegnanti di religione nelle Scuole medie di Stato »; la misura del contributo doveva essere « non superiore al dieci per cento sull'assegno che essi percepiscono per tale insegnamento »; lo scopo per cui il contributo veniva *imposto* era quello di sovvenire alle necessità dell'Ufficio Catechistico Diocesano, « chiamato a svolgere una più intensa attività ».

Nel 1963 la Conferenza Episcopale Italiana presenta alla stessa Sacra Congregazione l'istanza di:

- elevare la quota di trattenuta al 15% per gli insegnanti che hanno impegno fino a 10 ore settimanali, al 20% per gli insegnanti che hanno impegno dalle 11 alle 18 ore settimanali;
- destinare il gettito di tale quota « a vantaggio delle Opere Diocesane »;
- lasciare alla discrezione degli Ordinari l'applicazione integrale o meno di tale *facoltà*.

La Sacra Congregazione del Concilio risponde in data 30 novembre 1963 al Presidente della C.E.I., significandogli « che questo Sacro Dicastero ha preso atto di quanto sopra ».

Nella « Nota » sull'insegnamento della religione emanata dalla C.E.I. il 15 luglio 1968 si afferma: « Particolare delicatezza riveste la questione delle trattenute di stipendio agli incaricati di religione. Si richiamano, per questo, le indicazioni tuttora vigenti a livello nazionale »; e di seguito vengono ricordate in sintesi le due fonti giuridiche più sopra citate.

Da allora, non sono più state date disposizioni ufficiali. Nella prassi, l'atteggiamento dei Vescovi si è diversificato: in alcune diocesi il contributo di cui si tratta è cosa normale, in altre è stato da tempo abbandonato.

Nel frattempo la questione si è fatta più delicata sotto il profilo civile: sono state infatti sollevate obiezioni circa la legittimità di tale contributo sia in sede parlamentare sia davanti ad organi giudiziari.

\* \* \*

Il problema si pone oggi in termini nuovi, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983).

Come è noto, il can. 1263 stabilisce che il Vescovo diocesano può imporre tributi sulle *persone fisiche* soltanto alle seguenti condizioni:

- a) che ci si trovi « in casu gravis necessitatis »;
- b) « auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyterali »;
- c) che si tratti di una « exactio » straordinaria;
- d) che sia « moderata » nella misura.

Ora, il contributo in questione non corrisponde a dette condizioni: è infatti ordinario, non risponde di per sé a un caso di grave necessità, non è moderato nella misura (dal 15 al 20%).

E' vero che lo stesso can. 1263 fa salvi eventuali maggiori diritti che fossero attribuiti al Vescovo diocesano da « leggi e consuetudini particolari »: ma nel nostro caso le fonti delle disposizioni non sono

« legislative » in senso proprio (si tratta di una Circolare e di una Lettera di un dicastero della Curia Romana) né si può sostenere che, pur essendo trascorsi oltre trent'anni dal 1950, i versamenti fatti dagli insegnanti di religione abbiano introdotto una vera e propria consuetudine (cfr. cann. 23 e 26).

Altri argomenti, del resto, sembrano militare a favore di una decisa riconsiderazione del problema:

- non si vede perché un contributo, destinato ormai a favore delle opere diocesane, debba esser prelevato soltanto ai sacerdoti che insegnano religione e non anche a quelli che insegnano altre materie;
- nel nuovo sistema di sostentamento del clero il mantenimento di tale contributo verrebbe di fatto a configurarsi come imposta sull'Istituto per il sostentamento del clero, che sarebbe costretto a una maggiore integrazione;
- è aumentato nel frattempo, rispetto agli anni '50 e '60, il numero di insegnanti laici, e ancora aumenterà (si pensi agli insegnanti « specialisti » nelle scuole materne ed elementari), e perciò diventa sempre più difficile sostenere la equità della disposizione in esame;
- nel difficile contesto che si è creato in relazione all'attuazione del Concordato e dell'Intesa in materia di I.R. a livello politico e parlamentare la conferma di una siffatta disposizione potrebbe ingenerare reazioni polemiche, assolutamente controproducenti.

\* \* \*

Tutto sommato, si ritiene quindi di dover proporre una delibera, con la quale i Vescovi italiani si impegnano a non più avvalersi, a partire dal prossimo anno scolastico, della facoltà che era loro sin qui riconosciuta.

Si preferisce l'espressione « cessare di avvalersi della facoltà », per non entrare nella questione se il nuovo Codice abbia formalmente abrogato, come si tende a ritenere, la Circolare del 1950 e la lettera del 1963, e comunque per non intervenire direttamente su disposizioni che provengono da dicasteri della Santa Sede.

Siamo tutti consapevoli del danno che una scelta di questo tipo comporta per le diocesi dove il contributo era ancora in vigore, soprattutto se si tien conto del fatto che nel frattempo vengono meno altre « entrate » a favore delle diocesi, a motivo della nuova normativa concordataria. A questi reali problemi si deve tuttavia cercar di provvedere per altre vie, che con la proposta in esame si intende appunto delineare.

### *La tassa per il conferimento dell'incarico dell'I.R.*

Per quanto concerne anzitutto l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è fuori discussione il diritto dei Vescovi di stabilire una « taxa » per la concessione o per la conferma dell'incarico sia ai sacerdoti che ai laici, tenuto conto dei non indifferenti oneri di tipo organizzativo e burocratico che l'affidamento degli incarichi di insegnamento comporta per le Curie diocesane.

Tale diritto è riconducibile alla previsione del can. 1264, n. 1. I Vescovi diocesani, pertanto, riuniti in Assemblea provinciale possono decidere di imporre nel caso in esame una tassa. Nella proposta sottoposta a votazione vengono fissati criteri e misure ai quali, se la delibera sarà approvata, i Vescovi si dovranno attenere a termini dell'art. 18 dello Statuto della C.E.I. nel prendere l'eventuale decisione in sede provinciale. Non è possibile decidere direttamente con votazione a domicilio di tutti i Vescovi l'imposizione della tassa, perché lo Statuto della C.E.I. permette di prendere deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto in Assemblea Generale e con maggioranza qualificata (due terzi dei componenti l'Assemblea medesima).

In questo modo, se la delibera sarà adottata, si aprirà una prima strada, modesta ma non del tutto insignificante, per concorrere a sostenere la vita e le attività della diocesi, anche là dove il precedente « contributo » sullo stipendio era stato eliminato.

## II. - IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO CANONICO DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

E' principio generale dell'ordinamento canonico che il Vescovo diocesano può imporre tributi sugli enti ecclesiastici soggetti alla sua giurisdizione. Ora, tra questi è certamente da annoverare anche l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Si dovrebbe dunque ritenere che valgano anche per l'Istituto le disposizioni tributarie generali che il Vescovo dà per gli enti della sua diocesi.

Non si può tuttavia dimenticare che per gli Istituti diocesani p.s.c. vale anche un'altra importante considerazione: essi sono oggettivamente collegati tra loro nel quadro del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano, al punto che un'eventuale diversa prassi fiscale canonica operante per gli uni o per gli altri finirebbe per creare disparità e discriminazioni tra Istituti e, correlativamente, tra diocesi. Nasce di qui la necessità di considerare in forma speciale e secondo criteri uniformi il problema dell'imposizione tributaria canonica a carico di detti Istituti.

I principali tributi che vengono in gioco sono: il *seminaristico* (cfr. can. 264: « Ut seminarii necessitatibus provideatur (...) potest Episcopus in dioecesi tributum imponere »); il *tributo ordinario* sugli enti ecclesiastici diocesani (cfr. can. 1263: « Ius est Episcopo dioece-

sano (...) pro dioecesis necessitatibus personis iuridicis publicis suo regimini subiectis moderatum tributum, earum redditibus proportionatum, imponendi »); le *tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa* o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, *da determinarsi* nella riunione dei Vescovi della provincia e da sottoporre all'approvazione della stessa Sede Apostolica (cfr. can. 1264, n. 1).

Ai nostri fini vengono praticamente in rilievo soltanto il tributo ordinario e le tasse di cui al can. 1264, n. 1. E' necessario che i Vescovi adottino criteri comuni di comportamento in proposito, per le ragioni sopra richiamate.

### 1. - *Il tributo ordinario*

Competenti a dare norme in materia sono i singoli Vescovi diocesani. Si propone all'approvazione dei Vescovi una delibera, che li impegna ad attenersi in proposito a criteri uniformi, sia per quanto concerne la definizione del « reddito imponibile » degli Istituti diocesani p.s.c. sia per quanto riguarda la fissazione (almeno relativamente al massimo) dell'aliquota del tributo. Quanto a quest'ultima, si propone la misura massima del 10%: si tratta di un'aliquota non lieve, ma vi sono ragioni speciali, che più oltre esamineremo, che sembrano indurre a tale severa determinazione. Intanto si osservi che un'aliquota elevata potrebbe avere anche un benefico effetto indiretto: stimolerebbe il Vescovo e gli uffici diocesani a seguire con cura e a favorire l'attività degli Istituti diocesani, essendo interesse comune che la redditività del loro patrimonio aumenti.

### 2. - *La tassa sulle alienazioni e sugli acquisti a titolo gratuito*

Vediamo subito le accennate ragioni. E' indubbio che la riforma in atto comporta sacrifici, talvolta pesanti, per le diocesi. Non poche di queste, soprattutto in talune aree del Paese, si alimentavano di fatto, per il sostegno delle loro attività, ai proventi dei benefici vacanti, a talune congrue, alle imposte sui benefici, alle trattenute sugli stipendi dell'I.R. Orbene, tutte queste voci verranno a mancare. Era difficile intervenire in sede di riforma per riequilibrare la situazione, perché si doveva operare sulla figura del beneficio in sé considerato, a prescindere dalle sedimentazioni storiche che erano andate costruendosi sul sistema. Sembra equo, però, che ciò che non s'è potuto realizzare in sede di legislazione concordataria sia almeno in parte perseguito attraverso i normali canali della legislazione canonica, ricercando qualche forma di opportuna compensazione a vantaggio dell'ente diocesi.

Lo strumento tributario canonico può servire allo scopo.

Ecco perché si propone un'aliquota non lieve per il tributo ordinario sui redditi degli Istituti p.s.c., a favore della diocesi. Ed ecco perché, nella stessa prospettiva, si può indicare un intervento di rilievo attraverso lo strumento della tassa, di cui al can. 1264, n. 1.



Si propone cioè che i Vescovi della provincia ecclesiastica, nello stabilire il « tassario » da sottoporre all'approvazione della Santa Sede, prevedano una tassa speciale a carico degli Istituti diocesani in caso di alienazione e in caso di acquisto a titolo gratuito. La tassa sarebbe da esigere all'atto della concessione della debita autorizzazione a vendere o ad acquisire; e non sarebbe soltanto un « corrispettivo » per il servizio reso (l'autorizzazione, appunto), ma un'occasione per ricomporre, a vantaggio dell'ente diocesi, un certo equilibrio patrimoniale. Infatti, essa colpirebbe il valore stesso del cespite, secondo una percentuale massima piuttosto rilevante: il 15% in caso di acquisto a titolo gratuito, il 10% in caso di alienazione o di permuta con conguaglio. Una siffatta percentuale non è usuale, né come figura né come misura, in relazione al concetto di « tassa ». Sappiamo però che già negli anni scorsi la Santa Sede aveva autorizzato alcuni Concili provinciali ad applicare, sia pure su misura più modesta (2 o 3%), tali prelievi in casi di autorizzazioni alle vendite: ed è da ritenere che, quando si sottoponessero alla stessa Sede Apostolica le delibere delle Assemblee provinciali, spiegando le ragioni di equità che le ispirano, non mancherebbe la desiderata « recognitio ».

Si tenga conto, in modo particolare, che soprattutto il prossimo triennio sarà il momento nel quale prevedibilmente gli Istituti dovranno procedere a un notevole ripensamento del proprio patrimonio e quindi gli atti di alienazione saranno in buon numero, permettendo alle diocesi di ottenere un vantaggio apprezzabile, proprio in un periodo che per altri aspetti risulterà il più difficile.

E' ovvio, infine, che un'utile applicazione della tassa descritta presuppone che nelle singole diocesi il Vescovo abbia stabilito, con propria normativa, quali siano gli atti di straordinaria amministrazione per gli enti a lui soggetti (cfr. can. 1281, par. 2), recensendo tra questi, in particolare, le alienazioni per valori inferiori a 100 milioni.

\* \* \*

## PROPOSTE VOTATE ED ESITO DELLE VOTAZIONI

### **1. - Tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici**

a) L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264, n. 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue, riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari).

Si propone cioè che i Vescovi della provincia ecclesiastica, nello stabilire il « tassario » da sottoporre all'approvazione della Santa Sede, prevedano una tassa speciale a carico degli Istituti diocesani in caso di alienazione e in caso di acquisto a titolo gratuito. La tassa sarebbe da esigere all'atto della concessione della debita autorizzazione a vendere o ad acquisire; e non sarebbe soltanto un « corrispettivo » per il servizio reso (l'autorizzazione, appunto), ma un'occasione per ricompensare, a vantaggio dell'ente diocesi, un certo equilibrio patrimoniale. Infatti, essa colpirebbe il valore stesso del cespite, secondo una percentuale massima piuttosto rilevante: il 15% in caso di acquisto a titolo gratuito, il 10% in caso di alienazione o di permuta con conguaglio. Una siffatta percentuale non è usuale, né come figura né come misura, in relazione al concetto di « tassa ». Sappiamo però che già negli anni scorsi la Santa Sede aveva autorizzato alcuni Concili provinciali ad applicare, sia pure su misura più modesta (2 o 3%), tali prelievi in casi di autorizzazioni alle vendite: ed è da ritenere che, quando si sottoponessero alla stessa Sede Apostolica le delibere delle Assemblee provinciali, spiegando le ragioni di equità che le ispirano, non mancherebbe la desiderata « recognitio ».

Si tenga conto, in modo particolare, che soprattutto il prossimo triennio sarà il momento nel quale prevedibilmente gli Istituti dovranno procedere a un notevole ripensamento del proprio patrimonio e quindi gli atti di alienazione saranno in buon numero, permettendo alle diocesi di ottenere un vantaggio apprezzabile, proprio in un periodo che per altri aspetti risulterà il più difficile.

E' ovvio, infine, che un'utile applicazione della tassa descritta presuppone che nelle singole diocesi il Vescovo abbia stabilito, con propria normativa, quali siano gli atti di straordinaria amministrazione per gli enti a lui soggetti (cfr. can. 1281, par. 2), recensendo tra questi, in particolare, le alienazioni per valori inferiori a 100 milioni.

\* \* \*

## PROPOSTE VOTATE ED ESITO DELLE VOTAZIONI

### **1. - Tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici**

a) L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264, n. 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue, riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari).

b) Dell'importo versato i sacerdoti potranno tener conto ai fini dell'eventuale integrazione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, riducendo dell'equivalente la misura dello stipendio dichiarato.

c) La tassa entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-1988, e dallo stesso periodo i Vescovi diocesani cesseranno di avvalersi della facoltà, loro riconosciuta con lettera della Sacra Congregazione del Concilio in data 20 novembre 1963, di trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Votanti: 218; voti validi: 218; voti favorevoli: 179; voti non favorevoli: 35; astenuti: 5.

\* *La proposta è stata approvata.*

\* \* \*

## **2. - Tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero**

a) Il tributo può essere imposto dal Vescovo, con proprio decreto, a norma del can. 1263, in favore della diocesi.

b) La base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'Istituto, cioè dalla somma che viene effettivamente destinata al sostentamento del clero o ad eventuale riserva con approvazione dell'Istituto Centrale.

c) L'aliquota massima del tributo è del 10%.

d) Nel caso di Istituti interdioCESANI, costituiti diocesi rette da Vescovi diversi, l'imposizione del tributo avverrà con decreto congiunto dei Vescovi interessati, il quale determinerà l'aliquota e le modalità di ripartizione dei proventi tra le rispettive diocesi.

Votanti: 218; voti validi: 218; voti favorevoli: 207; voti non favorevoli: 9; astenuti: 2.

\* *La proposta è stata approvata.*

\* \* \*

## **3. - Tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione**

a) Il tributo può essere deciso dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale ai sensi del can. 1264, n. 1 ed è in favore della diocesi.

b) Se si tratta di acquisti a titolo gratuito (donazioni, eredità, legati): l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto degli eventuali oneri.

c) Se si tratta di alienazioni o di permutate con conguaglio: l'aliquota massima è del 10% del valore del bene o dell'entità del conguaglio, al netto degli eventuali oneri.

d) Nel caso di Istituti interdiocesani costituiti tra diocesi rette da Vescovi diversi i proventi della tassa saranno divisi tra le rispettive diocesi in base ad accordo tra i Vescovi interessati.

Votanti: 218; voti validi: 217; voti favorevoli: 207; voti non favorevoli: 9; astenuti: 1.

\* *La proposta è stata approvata.*